



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Parere n. SRCPIE/17/2009/PAR

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte, nell'adunanza del 12 maggio 2009, composta dai Magistrati:

Dott. Ivo MONFELI	Presidente
Dott. Ugo REPPUCCI	Consigliere
Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA	Referendario
Dott. Walter BERRUTI	Referendario Relatore

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il quale è stata istituita in ogni regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie approvata nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva;

Vista la richiesta proveniente dal Comune di Chieri n. 6604 del 2 marzo 2009, con cui si chiede quale sia corretta allocazione in bilancio del contributo di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007 n. 248 conv. in L. 28 febbraio 2008 n. 31 e se detto contributo debba essere in parte riversato alla provincia ex art. 19 D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504;

Vista l'ordinanza n. 20/PAR/2009, con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il Referendario Dott. Walter Berruti;

Udito il relatore;

Ritenuto in

FATTO

Il comune di Chieri pone due quesiti in materia di contributo statale per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (art. 33-bis D.L. 31 dicembre 2007 n. 248 conv. in L. 28 febbraio 2008 n. 31), servizio che nella specie viene svolto da un consorzio. Chiede quale sia corretta allocazione in bilancio di tale contributo e se detto contributo debba essere in parte riversato alla provincia ex art. 19 D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, che prevede un tributo annuale a favore delle

province a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, dovuto dagli stessi soggetti tenuti al pagamento della tassa comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003 che dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle dette Sezioni regionali di controllo pareri in materia di contabilità pubblica.

1. Preliminarmente occorre verificare la sussistenza del requisito soggettivo e di quello oggettivo.

1.1. La legittimazione a richiedere pareri è dei soli enti previsti dalla citata L. n. 131/2003.

La richiesta di parere in esame è stata formalizzata dal sindaco del comune richiedente.

Sotto il profilo soggettivo, dunque, essa è ammissibile.

1.2. I pareri sono previsti, dalla L. n. 131/2003, esclusivamente nella materia della contabilità pubblica.

L'ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalla Sezione autonomie nel citato atto di indirizzo del 27 aprile 2004, nonché nella deliberazione n. 5/2006, deve ritenersi riferito alla "attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-

contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli".

Inoltre, come precisato nei citati atti di indirizzo, possono rientrare nella funzione consultiva della Corte dei conti le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale.

La questione posta, nella specie, riguarda la gestione del bilancio secondo quanto sopra precisato, pertanto è da ritenersi ammissibile sotto il profilo oggettivo.

2. Nel merito. Quanto al primo quesito, la Sezione osserva che a mente dell'art.238 D.Lgs 3 aprile 2006, n.152 la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e pertanto potrebbe ritenersi corretta la allocazione al titolo III del bilancio (art.165 comma 3 D.Lgs. 267/2000) quale entrata extratributaria da proventi dei servizi pubblici. Non a caso, quindi, l'art. 33 bis sopra citato userebbe i termini "somma concordata quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento del servizio", invece che il termine "contributo".

Quanto al secondo quesito, la Sezione osserva che l'art.19 del citato D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.504, che ha appunto istituito il tributo a favore delle province a fronte delle competenze di queste ultime in materia di rifiuti era stato abrogato dalla lettera n) del comma 1 dall'art. 264 D.Lgs 3 aprile 2006, n.152. La suddetta lettera n) è stata tuttavia soppressa dal comma 44 dell'art.2 D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4 che, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, ha fatto salva

l'applicazione del tributo in discorso. Tale ultima norma è successiva al citato art.33 bis, che, pertanto, non può avere implicitamente abolito il tributo in favore delle province.

Detto tributo è stato fatto salvo all'atto della soppressione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti (sostituita con una tariffa a corrispettivo del servizio) dall'art.49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n.22 (recante "Istituzione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani").

Questa Sezione è dell'avviso che il ridetto tributo provinciale, pur se dovuto dagli stessi soggetti tenuti al pagamento della tariffa comunale, abbia natura diversa da questa e segua modalità di riscossione diverse (a differenza che nel regime anteriore al citato D.Lgs 22/1997, dove era liquidato e iscritto a ruolo dai comuni contestualmente alla tassa comunale sui rifiuti) e non possa ritenersi automaticamente coperto dal contributo statale di cui al più volte citato art. 33bis D.L. 248/2007. Specifica infatti il medesimo art. 33bis che "A decorrere dal medesimo anno 2008, le istituzioni scolastiche statali non sono più tenute a corrispondere ai comuni il corrispettivo del servizio di cui al citato articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", mentre non v'è nessun analogo riferimento al diverso tributo provinciale, neppure in sede di conversione del decreto (con L. 28 febbraio 2008 n. 31, successiva al citato D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 che ha ripristinato il tributo de quo). Nemmeno nella composizione della tariffa (art. 238, comma 4 D.Lgs. 152/2006 citato), d'altro canto, ve n'è menzione.

P.Q.M.

Nelle su estese osservazioni è il parere di questa Sezione.

Copia della presente sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria
all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 12 maggio 2009.

Il Referendario Relatore
F.to Dott. Walter BERRUTI

Il Presidente
F.to Prof. Avv. Ivo MONFELI

Depositato in Segreteria il 13 maggio 2009
Il Dirigente
F.to Dott. Gregorio VALENTINI